



COMUNE DI CAPRACOTTA  
Provincia di Isernia

## ORDINANZA n. 16

**Oggetto:** *Ulteriori misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19.*

### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;  
VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  
VISTO l'art. 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978;  
PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
PRESO ATTO, altresì, del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;  
VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;  
VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 e in particolare l'art. 1 che recita "*(omissis) 8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis) 9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di interpersonale di almeno un metro*";  
VISTO il DPCM 11 giugno 2020;  
VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;  
VISTO il DPCM 14 luglio 2020;  
VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 1° agosto 2020;  
VISTO il DPCM del 7 agosto 2020;  
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 8 del 19 giugno 2020 con la quale è stata regolamentata la riapertura della Villa comunale;  
PRESO ATTO della situazione attuale che registra una ripresa dei contagi in quasi tutte le regioni italiane e del conseguente aumento del rischio epidemiologico dovuto soprattutto allo spostamento delle persone tra le diverse regioni;  
CONSIDERATO che il comune di Capracotta in questo periodo è interessato da una forte presenza turistica e, pertanto, si rende necessario intervenire al fine di contenere e limitare tutte le possibili situazioni di assembramento e di incontrollata fruizione degli spazi pubblici da parte della numerosa popolazione presente;  
RAVVISATO che, al fine di abbassare il livello di rischio e di prevenire la diffusione del contagio nel territorio comunale, occorre disporre, con efficacia immediata, ulteriori misure di prevenzione nei confronti del Covid-19;  
RITENUTO, pertanto, di scongiurare le situazioni che possono creare occasioni di contatto con conseguente aumento del rischio di contagio nel Comune di Capracotta;  
VISTO l'art. 50 del TUEL – D.Lgs n. 267/2000, (omissis) "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*"  
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e di urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi di tutte le norme fin qui richiamate;

VISTA la legge n. 833/1978;  
VISTO il D. L.vo n. 112/1998;  
VISTO l'art. 50 – commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, in qualità di Autorità Sanitaria Locale

## ORDINA

1. **E' fatto obbligo di indossare in tutti i luoghi pubblici, aperti al pubblico ed anche all'aperto i dispositivi di protezione individuale – specificatamente mascherine facciali – a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento e fino a tutto il 13 settembre 2020. L'uso della mascherina facciale deve avvenire in maniera corretta e l'inosservanza sarà sanzionata a norma di legge.**
2. **Non sono soggetti all'obbligo del presente provvedimento i bambini al di sotto dei sei anni e le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.** Nell'espletamento dell'attività sportiva all'aperto, ivi comprese le passeggiate, non si impone l'obbligo di indossare la mascherina facciale a condizione che l'attività sportiva venga svolta in maniera singola e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.
3. **E' fatto obbligo agli esercenti pubblici ed in particolare ai titolari dei pubblici esercizi di attenersi al rigoroso rispetto delle norme previste in materia di igiene dei locali e sanificazione continua e costante degli stessi mettendo a disposizione all'ingresso dei locali idonee soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani;**

## AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito, con modificazioni, nella legge n. 74 del 14 luglio 2020, al quale integralmente si rinvia.

La verifica della corretta osservanza della presente Ordinanza è demandata a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio.

## DISPONE

La notifica della presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Isernia;

Alla Questura di Isernia;

Alla Regione Molise;

Alla ASReM (Azienda Sanitaria Regionale del Molise) – Dipartimento Unico della Prevenzione di Campobasso;


Alla Stazione Carabinieri di Capracotta;

Alla Stazione Carabinieri Forestale di Capracotta;

Alla Polizia Municipale di Capracotta.

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Capracotta.

Capracotta, 14 agosto 2020



Il Sindaco  
dott. Candido Paglione